Ministero dell'Interno

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SALERNO

Prefettura di Salerno – Piazza Giovanni Amendola – 84121 SALERNO – Tel. 089 613 111
E-mail:rifugiati.salerno@interno.it E-mail certificata: rifugiati.salerno@pec.interno.it

ID RM0053639 cui 037GOCS

Nella seduta del giorno 08.7.2019

La Commissione

VISTI gli atti relativi alla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato presentata da:

VISTA la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con Legge 24 luglio 1954, n.722, e il relativo protocollo adottato a New York il 31 gennaio 1967, ratificato con Legge 14/2/1970, n.95;

VISTO il Decreto Legislativo 25/7/1998, n.286 e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 30 luglio 2002, n.189;

VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n.251;

VISTO il Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e successive modifiche;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12/1/2015, n.21;

TENUTO CONTO di quanto è emerso nel corso dell'audizione in data 05.07.2019 ed alla luce di quanto in precedenza dichiarato dal richiedente al momento della presentazione della sua richiesta;

PREMESSO che il richiedente in sede di audizione ha dichiarato di essere cittadino:

dell'Eritrea; di essere nato e cresciuto ad Asmara; di essere di etnia tigrina e di religione cristiana ortodossa; di avere frequentato la scuola media e di aver saltuariamente lavorato in un bar; di avere una famiglia composta da genitori viventi, cinque sorelle e due fratelli;

PREMESSO che il riconoscimento dello status di rifugiato è subordinato alla sussistenza delle condizioni individuate nell'articolo 1(a) della Convenzione di Ginevra.

RILEVATO che il richiedente in sede di audizione ha dichiarato quanto segue a fondamento della sua richiesta di protezione:

- di aver lasciato il proprio Paese nel 1992 e di essere giunto direttamente in Italia, in aereo con la zia;
- di aver deciso poi di permanere in Italia, per avere modo di lavorare;
- di aver fatto ritorno per due/tre volte nel Suo Paese;
- di essere stato accusato e condannato a sei anni di detenzione per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina;

Scanned by CamScanner

Ministero dell'Interno

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SALERNO

Prefettura di Salerno – Piazza Giovanni Amendola – 84121 SALERNO – Tel. 089 613 111
E-mail:rifugiati.salerno@interno.it E-mail certificata: rifugiati.salerno@pec.interno.it

ATTESO che il richiedente in caso di rimpatrio teme di essere costretto allo svolgimento del servizio militare obbligatorio ;

PRESO ATTO che il richiedente, a sostegno della domanda, non ha prodotto documentazione.

CONSIDERATO che il richiedente in caso di rientro sarebbe effettivamente perseguibile secondo le informazioni consultabili nelle fonti alle quali in seguito si fa riferimento per renitenza alla leva. Vedi la guida EASO - Informazioni sui Paesi di origine – Eritrea: Servizio nazionale ed espatrio illegale , 2016:

Pene per i renitenti alla leva 1.2.1. Quadro giuridico Tutte le violazioni della Proclamation on National Service del 1995 (tra cui la renitenza alla leva) sono punite, conformemente all'articolo 37 paragrafo 1, con due anni di prigione e/o una pena pecuniaria di 3 000 birr (69). Sono fatte salve pene più severe conformemente al codice penale eritreo del 1991. Conformemente all'articolo 37, paragrafo 2, la stessa pena è applicabile anche a persone che si sottraggono con l'inganno al servizio nazionale, per esempio ricorrendo all'automutilazione (70). L'articolo 279 del codice penale del 1991 prevede cinque anni di prigione per renitenza alla leva in tempo di guerra (71). Le pene previste dal codice penale del 2015 in caso di renitenza alla leva (fattispecie «Interference with Military Service») sono identiche a quelle previste in caso di diserzione. Sono presentate al capitolo 1.1.1. (p.20)"

VISTE le Linee Guida UNHCR sulla Protezione Internazionale N.10: Domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sul servizio militare nell'ambito dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati reperibili all'indirizzo https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/Linee_guida_domande_di_riconoscimento_dello_status_di_rifugiato_fondate_sul_servizio_militare.pdf

CONSIDERATA la Posizione UNHCR sui rimpatri in Eritrea e sull'eleggibilità per la protezione internazionale dei richiedenti eritrei (consultabile al sito https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/eritrea.pdf) , ove si legge in merito agli evasori del servizio di leva e disertori:

"*Il rifiuto di svolgere servizio nazionale può essere considerato dalle autorità eritree come un'espressione di opposizione politica al Governo. È stato spesso riferito che, dopo il loro arresto, evasori del servizio di leva e disertori sarebbero sottoposti a tortura. Persone che evadono il servizio militare o disertano possono essere considerate sleali e traditori nei confronti del Governo e possono pertanto essere punite per la loro percepita slealtà. Una volta arrestati, molti detenuti "scomparirebbero". Vi sono inoltre informazioni sulla morte in custodia come risultato di maltrattamenti, tortura, diniego dell'accesso a cure mediche e altre rigide condizioni di detenzione. La coscrizione sarebbe attuata attraverso*

Scanned by CamScanner

Ministero dell'Interno

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SALERNO

Prefettura di Salerno – Piazza Giovanni Amendola – 84121 SALERNO – Tel. 089 613 111
E-mail:rifugiati.salerno@interno.it E-mail certificata: rifugiati.salerno@pec.interno.it

regolari retate (giffa). Queste vengono eseguite dalla polizia o dalle Forze di difesa eritree attraverso ricerche sul luogo di lavoro o nelle abitazioni, con il prelievo forzato in strada e tramite controlli dei documenti d'identità, anche ai posti di blocco militari sulle strade principali".

RITENUTO che, nel caso di specie, sussistano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art 1 (A) Convenzione di Ginevra del 1951, avendo il richiedente un fondato timore soggettivo in caso di rientro in Eritrea di essere obbligato allo svolgimento del servizio nazionale e ,dunque, di subire una persecuzione per motivi politici;

VISTA tuttavia la documentazione acquisita dalla Commissione, da cui risulta che il richiedente in Italia è stato condannato per i reati di cui all' art. 416 comma 1 c.p. (associazione per delinquere) e all'art. 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, (atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato di stranieri al fine di trarre profitto) ad una pena detentiva di sei anni con sentenza emessa dal Tribunale di Roma e che veniva scarcerato in data 26.08.2016.

RILEVATO quindi che nel caso specifico si applica una clausola di diniego dello status di rifugiato prevista dall' art 12, par.1, lett. C del Dlgs. 251/2007 , come modificato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, in quanto egli è stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati previsti all'art. dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.

La Commissione

DECIDE

Di non riconoscere la protezione internazionale

Tuttavia, considerato che il rimpatrio del richiedente comporterebbe una violazione del principio *di non refoulement* si ritiene che sussistano i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni di protezione speciale ai sensi dell'art. 32 comma 3 del D. Lg.vo 28 gennaio 2008, n. 25 e successive modificazioni.

Salerno,08.7.2019

IL PRESIDENTE
Santorufo
Documento Firmato Digitalmente

Scanned by CamScanner

Ministero dell'Interno

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SALERNO

Prefettura di Salerno – Piazza Giovanni Amendola – 84121 SALERNO – Tel. 089 613 111
E-mail:rifugiati.salerno@interno.it E-mail certificata: rifugiati.salerno@pec.interno.it

Nota:

Avverso la presente decisione della Commissione Territoriale è ammesso ricorso al competente Tribunale Ordinario - Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea -, entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento ovvero entro 30 giorni se il ricorrente risiede all'estero.
Nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione, ovvero trattenuti in un centro, è competente la Sezione Specializzata che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte di Appello in cui ha sede la struttura ovvero il centro, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legge n. 13/2017.
La proposizione del ricorso non sospende automaticamente l'efficacia esecutiva del presente provvedimento rientrando, il caso di specie, nell'ipotesi prevista dalla **lettera a)** del comma 3 dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008. La sospensione può essere richiesta su istanza di parte.

An appeal against this decision of the Territorial Commission may be submitted to the competent Ordinary Court – Specialized Section on immigration, international protection and free movement of European Union citizens – within 15 days from the provision's notice, or within 30 days if the claimant lives abroad.
In case of claimants staying in a government reception centre or protection facility, or detained at a centre, jurisdiction shall lie with the Specialized Section based in the capital of the Court of Appeal district where the facility or centre is located, pursuant to art. 4, paragraph 3, of Decree Law no. 13/2017.
The appeal submission does not automatically suspend the enforceability of this provision, being included in the hypothesis provided by the letter b) of the paragraph 3 of the art. 35-bis, of Leg. Dec. n. 25/2008.
The suspension could be demanded upon party's request.

Le recours contre cette décision de la Commission Territoriale est admis devant le compétent Tribunal Ordinaire - Section Spécialisée en matière d'immigration, de protection internationale et de libre circulation des citoyens de l'Union Européenne-, dans un délai de 15 jours à partir de la date de notification de la mesure, à savoir dans un délai de 30 jours si le demandeur est résident à l'étranger.
Dans le cas où les demandeurs résident auprès d'une structure d'accueil gouvernementale ou auprès d'une structure du système de protection, à savoir retenus auprès d'un centre, est compétente la Section Spécialisée sise dans le chef-lieu de la juridiction de la Cour d'Appel où la structure s'agit, à savoir le centre, en conformité à l'article 4, alinéa 3, du décret-loi no. 13/2017.
La présentation du recours ne suspend pas automatiquement la force exécutoire de cette mesure, entant que prévus par l'hypothèse dans la lettre b) de l'alinéa 3 de l'art. 35-bis du décret législatif no. 25/2008.
La suspension peut être demandée sur requête de la partie.

Contra la presente decisión de la Comisión Territorial cabe el recurso ante el competente Tribunal Ordinario - Sección Especializada en inmigración, protección internacional y libre circulación de ciudadanos de la Unión europea -, por un plazo de 15 días a partir de la fecha de notificación de la resolución o un plazo de 30 días si el recurrente reside en el extranjero.
En el caso de recurrentes presentes en una estructura de acogida gubernamental o en una estructura del sistema de protección, o bien internados en un centro, es competente la Sección Especializada con sede en la principal ciudad del distrito del Tribunal de Apelación donde tiene sede la estructura o el centro, según lo establecido en el art. 4, párrafo 3, del decreto ley nº 13/2017.
La presentación del recurso no suspende en automático la fuerza ejecutiva de esta disposición, siendo incluida en la hipótesis en conformidad de la letra b) del párrafo 3 del art. 35-bis del Decreto Legislativo nº 25/2008.
La suspensión puede ser solicitada previa petición de la parte.

Scanned by CamScanner